

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 dicembre in Milano,

tra

le aziende del Gruppo ICBPI, rappresentate dal Servizio Risorse Umanè della Capogruppo

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali DIRCREDITO, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB e UGL CREDITO d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

PREMESSO CHE

- a) Con accordo del 3 febbraio 2010 sono state definite:
 - a. le azioni per il dimensionamento degli organici a seguito del confronto alla riorganizzazione del Gruppo ICBPI da realizzarsi entro il 31.12.2012;
 - b. l'attivazione, su base volontaria, del Fondo di Solidarietà di settore con effetto dal 1.6.2010 al 31.12.2012;
- b) in data 1 ottobre 2010 le Parti hanno sottoscritto un accordo che ha posticipato l'accesso al Fondo di Solidarietà e Sostegno al Reddito fino al 31.12.2013 per i dipendenti che avevano manifestato la volontà di aderirvi alla data del 30 aprile 2010, avendo maturato i requisiti necessari per l'accesso;
- c) successivamente, la riforma previdenziale intervenuta nel mese di dicembre 2011 ha modificato l'intera impalcatura del sistema pensionistico italiano, incidendo, tra gli altri, anche sulle situazioni degli stessi lavoratori che avevano presentato domanda di accesso al Fondo di Solidarietà di settore ai sensi dell'accordo del 3 febbraio 2010, di cui al punto a);
- d) l'articolo 24, comma 14, della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, stabilisce che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011;
- e) destinatari di tale salvaguardia sono, tra gli altri, i soggetti titolari di assegno straordinario di sostegno al reddito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e dei Regolamenti di settore da data successiva al 4 dicembre 2011, sulla base di accordi collettivi stipulati entro la medesima data, a condizione che l'accesso alla prestazione risulti autorizzato dall'INPS e che gli interessati restino a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previgenti;
- f) con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 1° giugno 2012 e con il D.L. n. 95 del 2012, convertito

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a circled 'R', 'Glu', 'P', 'M', 'e', a large signature, a signature with a diagonal line through it, and 'YB' and 'OSP'.

nella l. n. 135 del 7 agosto 2012, sono stati determinati i limiti massimi dei beneficiari della deroga di cui al richiamato comma 14, nonché le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento;

- g) l'INPS ha in corso le attività che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per l'accesso al Fondo di Solidarietà da parte dei lavoratori "salvaguardati";
- h) le modifiche del quadro giuridico/normativo, con riferimento alla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori interessati, hanno determinato l'esigenza di uno spostamento in avanti della data di scadenza dell'accordo del 03.02.2010 (e successivo accordo del 1.10.2010), al fine di consentire l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà agli stessi lavoratori interessati dal predetto Accordo del 3.2.2010.

Tutto ciò premesso

le Parti stipulanti il presente Verbale di accordo – fermo quanto previsto dal più volte menzionato Accordo del 03.02.2010 - si danno che, alla luce del mutato quadro legislativo in materia previdenziale di cui in premessa, le uscite del personale per l'accesso al Fondo di Solidarietà potranno avvenire anche negli anni 2013, 2014 e 2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per le aziende del Gruppo ICBPI:

Per le OO.SS.:

Dircredito

Fabi

Fiba-Cisl

Fisac-Cgil

Sinfub

Ugl Credito